



CORTE DI APPELLO DI CATANIA Ufficio Protocollo Informatico
01 MAR 2023 Prot. n. 0003141.6
ARRIVO



## CORTE D'APPELLO DI CATANIA

Alla Dirigente dell'Ufficio NEP

Corte di appello di Catania

Dott.ssa Maria Rosa Reina

e, p.c., al Presidente della Corte di appello di Catania

S.E. dott. Filippo Pennisi

**Oggetto:** linee guida per le notificazioni degli atti giudiziari e degli atti stragiudiziali da parte dell'Ufficio NEP a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022.

La Dirigente dell'Ufficio NEP di questa Corte di appello ha fatto richiesta alla scrivente di *"avere linee guida almeno fino ad eventuali note ministeriali che chiariscano i dubbi sugli adempimenti che dovrà svolgere l'ufficiale giudiziario"* a seguito dell'ormai imminente entrata in vigore delle modifiche introdotte in materia di notificazioni dal d.lgs. n. 149/22.

Le principali innovazioni in materia di notifica hanno interessato il codice di procedura civile (segnatamente, gli artt. 137, 139, 147 e 149 *bis*), la legge n. 53/1994 (artt. 3 *bis* e 3 *ter*) e, relativamente alle attestazioni di conformità, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (196 *octies*, *novies*, *decies*, *undecies*).

È opportuno innanzitutto osservare che le modifiche legislative entrano in vigore dal 28 febbraio 2023, ma si applicano (art. 35 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380, l. 197/2022) ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, e dunque ai

procedimenti instaurati dal giorno 1 marzo 2023 (compreso). Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Per una migliore comprensione della riforma occorre partire dalla nuova formulazione dell'art. 3 *ter* L. 53/1994:

*"1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:*

*a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;*

*b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.*

*2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:*

*a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;*

*b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.*

*3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie".*

Parallelamente, l'art. 137, settimo comma, c.p.c., nella nuova formulazione prevede che *"L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione"*.

Dall'esame combinato delle due disposizioni si evince che:

- 1) Nel caso di destinatario tenuto all'iscrizione nei pubblici elenchi (imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni), o nel caso di privati (i quali non sono tenuti ad avere un domicilio digitale) che volontariamente si siano iscritti nei pubblici elenchi, l'avvocato ha l'obbligo di eseguire la notifica a mezzo pec (con il conseguente divieto dell'Ufficiale Giudiziario di effettuare la notifica "in prima battuta");
- 2) L'Ufficiale Giudiziario potrà procedere alla notifica nelle forme ordinarie:
  - a) Tutte le volte in cui il destinatario sia un privato cittadino non iscritto in un pubblico elenco;
  - b) Tutte le volte in cui il destinatario sia soggetto tenuto all'iscrizione nel registro INI-PEC (imprese, professionisti) e la notifica a mezzo pec tentata dall'avvocato non sia andata a buon fine per causa NON IMPUTABILE al destinatario;
  - c) Tutte le volte in cui il destinatario sia un privato cittadino iscritto nei pubblici elenchi e la notifica a mezzo pec tentata dall'avvocato non sia andata a buon fine, a prescindere dall'imputabilità della mancata consegna.

Va inoltre precisato che l'area web riservata cui si riferisce l'art. 3 ter L. 54/1994 non è ancora attiva, sicchè al momento, e fino all'attivazione della detta area, l'avvocato potrà effettuare la notificazione a mezzo di Ufficiale Giudiziario tutte le volte in cui la notifica a mezzo pec al destinatario impresa o professionista non sia andata a buon fine, indipendentemente dall'imputabilità della mancata consegna. La mancata attivazione della pagina web, infatti, rende impossibile all'avvocato procedere alla modalità suppletiva di notifica, e dovrà dunque essere consentito il ricorso alla notifica nelle forme ordinarie.

Quanto alle pubbliche amministrazioni, l'art. 3 bis L. 53/1994 dispone che se il destinatario è una pubblica amministrazione "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione (n.d.r. da parte dell'avvocato) alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

Dal momento che le disposizioni normative nulla prevedono per il caso in cui la notificazione al destinatario pubblica amministrazione non sia andata a buon fine, deve ritenersi che, in tal caso, l'avvocato potrà sempre ricorrere alla notifica nella forma ordinaria, a prescindere dalla imputabilità al destinatario della mancata consegna dell'atto.

Dunque, ai casi previsti sopra occorre aggiungere:

- d) Tutte le volte in cui il destinatario è una pubblica amministrazione e la notifica via pec eseguita dall'avvocato non sia andata a buon fine.

Deve ora verificarsi cosa si intenda per "causa imputabile al destinatario".

Ipotesi di mancata consegna della pec dell'avvocato per causa NON imputabile al destinatario sono: a) per le notifiche ad imprese e professionisti, la mancata attivazione dell'area web riservata di cui all'art. 359 del Codice della crisi; b) malfunzionamenti del sistema.

Rappresentano, invece, cause IMPUTABILI al destinatario: a) la mancata consegna della pec con messaggio di "casella piena"; la mancata iscrizione nel pubblico elenco per il destinatario (imprese, professionisti) che ha l'obbligo della detta iscrizione.

Non sarà possibile per l'avvocato ricorrere alle forme ordinarie di notifica tutte le volte in cui sia a lui imputabile l'impossibilità di fare ricorso alla notifica via pec (ad es. casella piena del mittente).

L'avvocato, nei casi in cui potrà ricorrere alla notifica a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario sarà tenuto a presentare un'apposita DICHIARAZIONE contenente i motivi per i quali non ha potuto procedere alla notifica a mezzo pec.

L'Ufficiale Giudiziario dovrà conseguentemente riscontrare che la dichiarazione fatta riguardi una delle ipotesi previste dalla legge, per le quali è previsto il ricorso alla notificazione nelle forme ordinarie.

Sarebbe opportuno fornire all'avvocato che si presenti allo sportello un modulo di dichiarazione predisposto dall'Ufficio, contenente le indicazioni di: nominativo, codice fiscale e domicilio dell'avvocato richiedente; motivazione della mancata consegna del messaggio a mezzo pec (secondo le indicazioni sopra descritte); sottoscrizione dell'avvocato richiedente.

Dal 1° marzo, quindi, l'avvocato che presenterà allo sportello un atto per la notifica dovrà dichiarare, su modulo predisposto dall'UNEP e fornito all'utenza, i motivi per i quali non ha potuto procedere a mezzo PEC, secondo lo schema già trasmesso dalla scrivente all'Ufficio NEP, e che ad ogni buon conto si allega al presente documento.

Catania, li 28 febbraio 2023

**Il Consigliere delegato**

  
 MURANA MARCELLA  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
28.02.2023 19:29:58 GMT+00:00



**DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.**

(in vigore dal 28.2.2023, ex D.Lgs n. 149/202, Legge 197/2022 e D.L. 198/2022)

*Il sottoscritto Avv. ....*

*C.F. ....*

*del Foro di.....*

*quale procuratore di .....*

chiede all'UNEP della Corte d'Appello di Catania di procedere alla notifica dell'antescritto atto ed a tale scopo dichiara che:

- La notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 01.3.2023;
- Il destinatario è persona fisica e NON è dotato di indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- Il destinatario è persona fisica ed è DOTATO di indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente, ma la notifica al detto indirizzo non è andata a buon fine perché \_\_\_\_\_;
- Il destinatario è impresa o professionista ma la notifica a mezzo pec tentata presso il domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente non è andata a buon fine per causa NON IMPUTABILE al destinatario, e precisamente perché \_\_\_\_\_;
- Il destinatario è impresa o professionista e la notifica a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi non è andata a buon fine per causa IMPUTABILE al destinatario, e precisamente perché \_\_\_\_\_, e tuttavia non è stato possibile procedere all'inserimento dell'atto nell'area web di cui all'art. 359 del Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza, non essendo tale area attiva;

Catania, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



**CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**U.N.E.P.**  
**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP della Corte di Appello di Catania vista la richiesta dell'avv. ...., quale procuratore di ..... e la dichiarazione del medesimo resa ai sensi dell'art. 137, settimo comma, c.p.c., ho notificato copia dell'antescritto atto a ....., residente in ....., mediante consegna/invio